



**COMUNE DI PISCIOTTA**  
**(Provincia di SALERNO)**

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO AD AVVOCATI ESTERNI ISCRITTI NELLA  
SHORT LIST DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RAPPRESENTANZA, IL  
PATROCINIO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PISCIOTTA**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2021  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.07.2023*

## **Articolo 1 - Oggetto e Finalità**

1. Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, delle linee Guida ANAC in materia, viene disciplinato da parte del Comune di Pisciotta, il conferimento degli incarichi per la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio da affidare ad avvocati esterni, singoli o associati, attraverso la redazione di un elenco ristretto di professionisti (*short list*).
2. Il presente regolamento interno viene predisposto al fine di disciplinare il ricorso all'elenco ristretto (*short list*), nonché la liquidazione del compenso professionale spettante agli avvocati esterni, facenti parte di detto elenco, per l'affidamento di incarichi professionali di rappresentanza, patrocinio e difesa in giudizio del Comune di Pisciotta e attività di consulenza correlata.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, gli avvocati della short list informano la propria attività ai principi di trasparenza, autonomia, indipendenza e riservatezza.
4. Gli avvocati della short list esercitano la loro funzione con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
5. La corresponsione del compenso professionale per gli avvocati della short list viene disciplinato dall'art. 7 del presente regolamento.
6. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 2 - Accesso e costituzione della short list**

1. Per la formazione dell'elenco ristretto (*short list*) di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi professionali, viene pubblicato un avviso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Pisciotta.
2. Gli avvocati potranno presentare istanza di iscrizione alla *short list* in qualsiasi momento, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.
3. L'elenco avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione della short list.
4. La *short list* sarà divisa secondo specifiche e dettagliate materie e l'inserimento degli avvocati avverrà per i seguenti settori:
  - a) Contenzioso civile;
  - b) Contenzioso del lavoro ed assimilabili, per materia e/o rito;
  - c) Contenzioso amministrativo;
  - d) Contenzioso tributario;
  - e) Contenzioso penale, per la costituzione dell'Ente come parte civile.
5. L'inserimento avverrà in base al possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
6. La medesima *short list* sarà pubblicata permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Pisciotta.

## **Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono chiedere l'iscrizione alla *short list* i professionisti, singoli o riuniti in associazione, che, alla data della presentazione della domanda di ammissione allegata al suddetto bando posseggono i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

- b) godimento dei diritti civili e politici;
  - c) capacità a contrarre con la P.A.;
  - d) insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione precedente;
  - e) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
  - f) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
  - g) essere iscritto all'albo degli avvocati da almeno 2 (due) anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
  - h) essere in possesso, ai sensi dell'art. 12 della Legge 247/2012, della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
  - i) essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L 247/2012, con riferimento al triennio formativo precedente alla data di pubblicazione del presente bando;
  - j) aver maturato particolare e comprovata esperienza strettamente correlata alle materie oggetto della controversia;
  - k) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella di uno stato membro in cui il professionista si è stabilito;
  - l) assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi con il Comune di Pisciotta;
  - m) assenza di contenzioso pendente contro il Comune di Pisciotta;
  - n) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'ordine di appartenenza.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena esclusione, alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutto il periodo di inserimento.

#### **Articolo 4 – Domanda di iscrizione**

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione della sezione/sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:
    - i) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
    - ii) Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
    - iii) L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
    - iv) Non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
    - v) Possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
    - vi) Numero codice fiscale e numero partita IVA.
  - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;

- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né di altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Pisciotta o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto istaurato;
  - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
3. Le domande di ammissioni dovranno essere indirizzate a: "Comune di Pisciotta, Via Roma n. 39, 84066" a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo o a mezzo pec all'indirizzo [comune.pisciotta@pec.it](mailto:comune.pisciotta@pec.it).
  4. Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate sia nella domanda che nel curriculum, chiedendo eventualmente la presentazione di documenti probanti.
  5. I nominativi dei professionisti richiedenti ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione all'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
  6. La presentazione delle candidature non vincola il Comune all'affidamento di incarichi professionali che hanno natura fiduciaria e verranno conferiti di volta in volta intuitu personae dal Responsabile Amministrativo, attingendo al suddetto elenco.

#### **Articolo 5 – Modalità di conferimento dell'incarico**

1. È consentito affidare incarichi professionali a legali esterni limitatamente per prestazioni e attività per le quali il personale dipendente non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.
2. La Giunta Comunale, ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione, dispone la costituzione in giudizio per resistere o promuovere liti, ovvero l'attivazione di procedure extragiudiziali, e con lo stesso atto approva il nominativo del legale da incaricare, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui agli articoli precedenti e conferisce mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere alla formalizzazione dell'incarico mediante sottoscrizione di apposito contratto di patrocinio legale e autorizzando il Sindaco alla firma del mandato ad litem.
3. Agli Avvocati della short list incaricati dal Responsabile del Servizio Contenzioso sono affidati i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinate dalla L. 247/2012, di riforma dell'ordinamento della professione forense, nonché del nuovo Codice Deontologico Forense, emanato il 31 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014.
4. La scelta del legale è fatta, a seconda della tipologia di contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
  - Specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
  - Foro di competenza della causa da affidare;
  - Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
  - Rotazione.

5. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il legale, con la sottoscrizione della convenzione, rilascia apposita dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.
6. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati.
7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
8. L'incarico viene conferito per un solo grado di giudizio, restando nella discrezionalità della Amministrazione ogni successiva determinazione.

#### **Articolo 6 – Accettazione dell'incarico. Convenzione.**

1. Il professionista accetta l'incarico attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il Comune, ove sono disciplinati le modalità di espletamento dell'incarico e il relativo compenso nonché gli obblighi reciproci delle parti.
2. L'atto convenzionale, in particolare, dovrà espressamente contenere:
  - a) L'indicazione del valore della causa;
  - b) il compenso professionale, che viene determinato con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 7 del presente Regolamento;
  - c) l'obbligo in capo al legale incaricato:
    - c.1) di osservare il codice deontologico e, in particolare, di rispettare il segreto d'ufficio e di non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento del mandato, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito;
    - c.2) di prestare, senza compensi ulteriori, l'assistenza di carattere legale (comprensiva anche di eventuali pareri scritti) relativa alla questione dedotta in giudizio;
    - c.3) di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza all'atto di assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari;
    - c.4) di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
    - c.5) di redigere parere scritto in ordine a eventuali proposte di transazione giudiziale, pur restando nella discrezionalità dell'Amministrazione la decisione in merito all'atto transattivo;
    - c.6) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
  - d) La dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità relative all'incarico, con impegno di comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza delle stesse successivamente al conferimento del mandato.

## **Articolo 7 – Corrispettivo**

1. Il corrispettivo del professionista è determinato secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2017, come modificato dal D.M. 147/2022 ovvero altri parametri che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'elenco, nella misura dei minimi tariffari, consentiti per legge a garanzia dell'equo compenso.
2. In caso di liquidazione delle spese legali in sentenza a carico delle controparti o definite a carico delle controparti in sede di diversa conclusione della causa e da queste controparti pagate direttamente al professionista, il Comune di Pisciotta nulla avrà da corrispondergli a titolo di compenso professionale, salvo che l'importo liquidato in sentenza, o diversamente definito, sia inferiore all'importo pattuito: in tal caso il Comune sarà tenuto a corrispondere al professionista la sola eventuale differenza rispetto a quanto pattuito.
3. Diversamente, in caso di mancata liquidazione a carico delle controparti o in caso di mancato pagamento da parte delle controparti medesime, nonostante richiesto, il corrispettivo massimo dovuto dall'Ente al professionista sarà quello pattuito.
4. In caso di conciliazione e/o di transazione, giudiziale e/o stragiudiziale, il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite, a cui verrà aggiunta, esclusivamente, la eventuale percentuale relativa alla sola fase decisionale, che verrà intesa come "fase di transazione", precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della liquidazione, un esito favorevole per l'Amministrazione, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso.
5. Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio, o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.
6. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
7. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista indicato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
8. Il Responsabile del Servizio Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
9. Nell'ambito del corrispettivo fissato, su richiesta del professionista, il Responsabile del Servizio Contenzioso potrà autorizzare anticipazioni non superiori al 20%. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

## **Articolo 8 – Registro degli incarichi**

1. Il Responsabile del Servizio Contenzioso provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'elenco, alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
  - a. Generalità del professionista;
  - b. Oggetto sintetico dell'incarico;

- c. Estremi dell'atto di incarico;
- d. Importo/i del compenso pattuito e liquidazione/i effettuate.

### **Articolo 9 – Cancellazione dall'elenco**

1. La cancellazione dalla *short list* viene disposta con provvedimento del Responsabile Servizio Contenzioso per i professionisti che:
  - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
  - abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di iscrizione alla *short list*;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
  - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienzeabbiano inoltrato apposita richiesta a tal fine all'Ente.

### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

1. In conformità del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali il Comune di Pisciotta tratterà i dati personali degli avvocati ai fini della stipula e gestione degli incarichi professionali da affidare. Il conseguente trattamento dei dati personali avverrà con le modalità previste dalla legge.
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 si dà atto che:
  - a) Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
  - b) Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competente nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza dei dati dei richiedenti;
  - c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco ed eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco.

### **Articolo 11 – Pubblicità**

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il Registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Servizio Contenzioso, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma degli artt. 53 e ss del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (sistema PERLA PA).

### **Articolo 12 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente

in materia e al Codice di deontologia forense.

### **Articolo 13 – Norma finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.